

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2001, n. 1760.**  
 Formulazione della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231 ..... Pag. 31
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1807.**  
 Legge regionale n. 51/1979, art. 3, lett. C). Approvazione criteri di ripartizione dei contributi per la promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni sportive. Anno 2001, capitolo 46103, importo di L. 782.000.000. .... Pag. 33
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1818.**  
 Procedimento per la valutazione dei Direttori di Dipartimento e strutture equiparate e del personale regionale con qualifica dirigenziale per l'anno 2001 ..... Pag. 34
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1848.**  
 Adeguamento della deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066, concernente «Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili» alle modifiche di cui all'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 ..... Pag. 35
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 1876.**  
 Comune di Monteleone Sabino. Variante speciale al P.R.G. per recupero nucleo edificio in Villa Pepoli denominato «San Francesco». Approvazione ..... Pag. 40
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2024.**  
 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Indirizzi operativi in materia di controlli ..... Pag. 49
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 520.**  
 Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Galli Domenico. Nomina guardia zoofila ..... Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 521.**  
 Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig.ra Vinci Eleonora. Nomina guardia zoofila ..... Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 522.**  
 Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig.ra Sparta Alessia. Nomina guardia zoofila ..... Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 714.**  
 Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, art. 8: Osservatorio regionale per il commercio. Istituzione di commissioni di lavoro ristrette ..... Pag. 53
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 715.**  
 Attribuzioni di funzioni controllo di legittimità sugli atti del Consorzio polifunzionale «Pegaso» all'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro dott. Giorgio Simconi. .... Pag. 55
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2001, n. 716.**  
 Attribuzioni di funzioni controllo di legittimità sugli atti dell'Agenzia Lavoro Lazio all'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro dott. Giorgio Simconi ..... Pag. 59
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2001, n. 724.**  
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. .... Pag. 63
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2001, n. 725.**  
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. .... Pag. 63
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 731.**  
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. .... Pag. 64
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 732.**  
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. .... Pag. 64
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 733.**  
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. .... Pag. 65
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 734.**  
 Bilancio di previsione 2001. Variazione di bilancio. .... Pag. 65
- DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA**
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 novembre 2001, n. 419.**  
 Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato riparto 2001. Beneficiari Associazione AIART ed altri, spesa L. 391.000.000, capitolo 42121, esercizio finanziario 2001. Assestamento ..... Pag. 66

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 DIC. 2001

-----

ADDI' **21 DIC. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROSILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI:

IANNARILLI-

DELIBERAZIONE N°

2024

OGGETTO Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 n. 3. Indirizzi Operativi in materia di Controlli.



2004

21 DIC. 2001

LA GIUNTA REGIONALE  
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AGLI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante "Modifica al Titolo V della parte seconda della Costituzione", entrata in vigore l'8 novembre 2001;

PRESO ATTO che l'art.9 della legge citata ha abrogato l'art.130 della Costituzione che stabiliva "un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali"

CONSIDERATO pertanto che sono cessati i controlli previsti dall'abrogato art.130 della Costituzione e conseguentemente è cessato l'obbligo per i Comuni, le Province e gli altri enti locali di inviare agli organi regionali di controllo gli atti amministrativi soggetti al controllo preventivo di legittimità, come peraltro confermato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2001;

ATTESO che con nota prot.n. 168673 del 9 novembre 2001, a firma dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali, è stato comunicato al Presidente del Comitato regionale di controllo, ai Presidenti delle Sezioni decentrate, nonché ai dirigenti degli Uffici Speciali Temporanei di Controllo di Roma e Province, che "a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, sono cessate le funzioni di controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali";

RILEVATO che la legge regionale 13 marzo 1992, n.26 "Norme per il controllo sugli atti degli enti locali", all'art 4 comma 3, prevede fra gli enti i cui atti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità, anche le Università agrarie e le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO NECESSARIO, in assenza di normativa specifica e nell'attesa del riordino complessivo della materia, fornire prime indicazioni sui controlli degli atti delle Università agrarie, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e sui residui controlli sugli enti locali;

all'unanimità



DELIBERA

*cu*

2024

21 DIC. 2001

- di prendere atto che a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001, sono cessate le attività di controllo esercitate dal Comitato Regionale di Controllo e dalle relative Sezioni decentrate, previste dall'abrogato art.130 della Costituzione;
- il controllo sugli atti delle Università agrarie e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di cui alle lettere e) e f) dell'art.4, comma 3, della l.r. 26/1992, è, nelle more dell'adozione di specifica disciplina, transitoriamente esercitato dalle competenti strutture dipartimentali della Regione secondo le modalità riportate negli allegati indirizzi operativi;
- i controlli previsti dal Titolo VI - Parte I - del D.Lgs 267/2000, esclusi i controlli preventivi di legittimità, nonché le funzioni previste dal Titolo VIII - Parte II - del D.Lgs 267/2000 sono provvisoriamente esercitati dal difensore civico regionale;
- di approvare gli allegati indirizzi operativi che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 DIC. 2001

*Car*

60

**INDIRIZZI OPERATIVI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE  
COSTITUZIONALE N.3/2001 IN MATERIA DI CONTROLLI****PREMESSA**

L'art.9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione", entrata in vigore l'8 novembre 2001, abroga l'art.130 della Costituzione medesima, che prevedeva l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali da parte di un organo della Regione.

Inizia così la prima fase del processo che porterà al riconoscimento della pari dignità ed autonomia ai vari livelli istituzionali affermata nella nuova formulazione dell'art.114.

Da ciò deriva che il venir meno nell'ordinamento della norma di cui all'art.130, che costituiva la fonte di rango costituzionale della previsione normativa statale e regionale, determina la cessazione dell'attività di controllo del Co.Re.Co. nonché l'obbligo di inviare allo stesso le deliberazioni degli organi collegiali degli enti locali.

E' compito ora delle Regioni procedere al riordino della normativa in tutte quelle materie cui spetta ad essa legiferare secondo il nuovo sistema di legislazione delineato dalla riforma costituzionale.

La Regione Lazio, in linea con tale impostazione, ha inviato specifica nota prot.n.168673 del 9 novembre 2001, a firma dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali con la quale si comunicava ai Presidenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate, che a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, venivano a cessare le funzioni di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali.

Nelle more della emanazione della normativa regionale occorre dare specifici indirizzi per la fase di prima applicazione della legge costituzionale n.3/2001.

**INDIRIZZI OPERATIVI**

La cessazione del controllo preventivo di legittimità concerne gli atti dei seguenti enti:

- Province
- Comuni
- Comunità montane
- Unioni di Comuni
- Consorzi tra enti locali.

Conseguentemente gli enti locali di cui sopra non devono più inviare al controllo gli atti elencati nel primo comma dell'art.126 del D.Lgs 267/2000.

Diversamente sono ancora soggetti al controllo preventivo di legittimità gli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e delle Università agrarie, che la legge regionale 26/92 attribuiva al Comitato regionale di controllo.

## **FASE TRANSITORIA**

Essendo venuta meno l'attività prevalente del Comitato Regionale di Controllo, e considerato altresì che non sono state conferite al Comitato le funzioni di consulenza previste dall'articolo 17, comma 35, della legge 127/1997, assegnate invece dall'art.29 della l.r. n.14/1999 a strutture organizzative da individuarsi secondo la legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, ai fini di un miglior utilizzo delle risorse, l'attività di controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e delle Università agrarie sarà svolta dal Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza.

La relativa attività istruttoria permane in capo agli Uffici Speciali Temporanei di Controllo di Roma e Province, cui continueranno regolarmente ad essere inviati gli atti soggetti al controllo.

A conclusione della fase istruttoria, gli uffici trasmetteranno le risultanze al Direttore del Dipartimento per l'adozione dell'atto finale.

Il potere sostitutivo per omissione o ritardo di atti obbligatori, come previsto dal D. Lgs. 267/2000, è esercitato dal Difensore civico regionale a cui verranno segnalate tutte le inadempienze degli enti locali previste dal Titolo VI - Parte I - e che rientrano nelle competenze dell'organo regionale di controllo, escluso naturalmente tutto ciò che attiene i controlli preventivi di legittimità.

Analogamente il Difensore civico regionale è competente per le funzioni, precedentemente affidate dal D.Lgs. 267/2000 all'organo regionale di controllo, previste dal Titolo VIII - Parte II - .

## **CONCLUSIONI**

Da ultimo si precisa che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, gli Uffici Speciali temporanei di Controllo dovranno provvedere:

- a restituire agli enti locali, qualora non abbiano già adempiuto, gli atti la cui istruttoria non era stata portata a termine a quella data;
- a proseguire l'istruttoria degli atti delle Università agrarie e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ancora soggetti al controllo di legittimità, trasmettendone le risultanze al Direttore del Dipartimento competente per l'adozione dell'atto finale.

